

CAMERA DEI DEPUTATI N. 457

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **BRAMBILLA**

Norme per la tutela del benessere degli animali
destinati alla macellazione

Presentata il 21 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha un’aspirazione fondamentale: in conformità al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), essa mira ad incrementare il benessere degli animali e la loro tutela nell’ambito delle attività propedeutiche alla macellazione e durante la macellazione stessa, tenuto conto che l’abbattimento degli animali rappresenta una fase di estremo dolore, ansia e sofferenza anche nelle migliori condizioni tecniche.

L’obiettivo primario della normativa, consistente nell’innalzamento della tutela degli animali e nella riduzione delle sofferenze, è doveroso alla luce delle risultanze scientifiche e degli obblighi giuridici derivanti dalle fonti primarie dell’Unione europea che vincolano l’Italia al rispetto e alla tutela del benessere degli animali. Tali

finalità, nella presente proposta di legge, sono perseguite avendo, comunque, presente il bilanciamento degli interessi economici e le specificità socio-culturali in allineamento con quanto previsto dalla disciplina nazionale e sovranazionale vigente.

In secondo luogo, la proposta di legge mira a rendere le attività inerenti l’abbattimento di animali maggiormente coerenti con la sensibilità socio-culturale nel rispetto del diritto dei consumatori alla conoscenza e alla trasparenza che, specialmente in relazione ai prodotti alimentari derivanti dalle attività anzidette, possono essere compromessi (e in tale specifica ottica si giustificano anche le norme proposte in materia di etichettatura).

Infine, la proposta di legge tiene conto della rilevanza economica dei comporta-

menti etici che influiscono in modo benefico sul mercato e sull'economia nazionali come ormai universalmente confermato sul piano giuseconomico; anche tali considerazioni inducono a un'attenta valutazione dei temi elencati e alla diffusione delle migliori tecniche nel processo di abbattimento degli animali, tenuto conto altresì della dimensione concorrenziale italiana e dei profili di qualità e reputazionali del Paese.

La presente proposta di legge si inserisce, come anticipato, nel quadro delle politiche dell'Unione europea e nazionali in materia di tutela degli animali, finalità che è considerata una priorità dall'Unione tanto da trovare espresso riconoscimento nelle normative primarie sovranazionali.

Occorre, in tale direzione, innanzitutto rammentare come il TFUE abbia chiaramente identificato gli animali come esseri senzienti. In particolare, l'articolo 13 del TFUE recita come segue: « Articolo 13: Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale ». Tale norma non può che rappresentare il principale riferimento per il legislatore nazionale nel perseguimento degli obiettivi di *policy* in essa enunciati e guidare il lavoro dell'interprete in chiave costruttiva. Alle fonti europee si affianca notoriamente la Dichiarazione dei diritti degli animali di Parigi del 1978 la quale prevede espressamente il diritto al rispetto dell'animale e alla riduzione delle angosce e delle sofferenze psico-fisiche.

In virtù della norma primaria del TFUE, l'Unione europea ha approvato i piani quinquennali di tutela degli animali, ai quali si aggiungono le normative di diritto interno nelle quali sono attribuite inequivoca rilevanza e priorità al benessere degli animali e alla riduzione delle sofferenze inutili ed evitabili (« La questione animale », a cura di Castiglione-Lombardi Vallauri, nel Trattato di Biodi-

ritto, V, Milano, Giuffrè. 2012, *passim* e in particolare le pagine 249-293; D. Cerini, « Animali e diritto. Note giusprivatistiche », Torino, Giappichelli, 2012, le pagine 41 e seguenti). Si considerino, a mero titolo esemplificativo, i numerosi riferimenti nella legislazione penale interna (in primis, nell'ambito delle materie oggetto della presente proposta di legge, in particolare la legge 20 luglio 2004, n. 189, recante « Disposizioni concernenti il maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate »), oltre alle normative ulteriori quali il decreto legislativo 1° settembre 1998, n. 333.

L'insufficienza delle normative previste, anche per quanto riguarda le fonti secondarie, ha indotto l'Unione europea ad adottare ulteriori misure di tutela. In quest'ottica si inserisce il regolamento (CE) n. 1099 del 2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, applicabile dal 1° gennaio 2013 in tutti gli Stati membri.

Sebbene le norme previste dal regolamento introducano miglioramenti apprezzabili in relazione alla tutela degli animali in caso di macellazione (se e laddove ne sia garantita l'applicazione) è possibile e doveroso introdurre ulteriori modifiche in vista di un ulteriore contenimento delle sofferenze specialmente nella fase che precede la macellazione (trasporto, attività di contenimento, tempi di stordimento, eccetera), anche al fine di rispondere alle esigenze dei consumatori.

Tale possibilità è riconosciuta dal regolamento stesso in quanto l'articolo 26, paragrafo 2, prevede che: 2. « Gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l'abbattimento diverse da quelle contenute nel presente regolamento nei seguenti settori: a) l'abbattimento di animali fuori dai macelli e le operazioni correlate; b) la macellazione di selvaggina d'allevamento di cui al punto 1.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853 del 2004, incluse le renne, e le operazioni correlate; c) la macellazione di animali conformemente

all'articolo 4, paragrafo 4, e le operazioni correlate « abbattimento rituale ».

Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni nazionali. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri». Pertanto in questi settori possono essere inseriti correttivi migliorativi. La nota esplicativa del Ministero della salute protocollo 7.1.20013 non introduce, né potrebbe farlo, deroghe come consentito dal regolamento ma indica alcuni chiarimenti.

Oltre a ciò, è possibile proporre altre norme migliorative.

Analisi della proposta di legge.

a) Definizioni, norme da applicare, deroghe, autorizzazione e divieto (articoli 1, 2, 3 e 4).

L'articolo 1 prevede le definizioni, in conformità con quanto previsto dal citato regolamento (CE) n. 1099/2009. L'articolo 2 prevede il rispetto del regolamento e le eventuali deroghe. A questo proposito, si sottolinea il divieto di abbattere animali di età inferiore a sei mesi, seppur corredato di limiti. Deve, infatti, ritenersi che la macellazione di animali di età inferiore a sei mesi sia incompatibile con la finalità di rispetto della riduzione delle sofferenze animali, tenendo conto che nel caso specifico oltre alle normali sofferenze psico-fisiche alle quali l'animale è sottoposto si aggiungono le sofferenze dovute alla separazione dalla madre. Si prevedono eccezioni in relazione ad alcune specie animali.

È prevista l'applicazione delle norme della legge e del regolamento anche alle cosiddette « macellazioni rituali ». A quest'ultimo proposito, occorre dire che senza dubbio le differenti tradizioni culturali devono avere adeguato riconoscimento; tuttavia, le tradizioni culturali non possono prevaricare il rispetto dei valori fondamentali riconosciuti dalle norme europee primarie e condivise dalla cultura comune. D'altro canto, Stati europei molto avanzati e con normative ampiamente dirette alla protezione delle identità culturali confermano l'abbandono progressivo

di discipline derogatorie in funzione esclusiva della componente religiosa laddove ciò si scontri con il fine del benessere dell'animale: aspetti condivisi, del resto, dalle delegazioni religiose di riferimento.

Per tale motivo si prevede, come espressamente consentito dal regolamento, che le norme previste si applicano anche alle macellazioni rituali. Sul piano comparatistico, dal quale non può prescindere il legislatore nazionale, occorre segnalare che vi sono Paesi europei ed extraeuropei che vietano l'abbattimento rituale senza stordimento: in particolare, si segnalano le discipline di Svezia, Norvegia e Svizzera le quali proibiscono l'abbattimento rituale. L'Australia, che è uno dei maggiori Paesi esportatori di carne *halal*, prevede l'elettronarcosi prima dell'abbattimento.

Vi sono, poi, Paesi che consentono le macellazioni rituali con numerose norme volte comunque a garantire la maggior tutela degli animali, tra le quali figura, ancora una volta, l'introduzione di specifiche norme sullo stordimento, il quale deve essere realizzato entro un tempo brevissimo dall'inizio della macellazione, oltre al divieto di capoversione degli animali, eccetera. Va altresì segnalato come, in quest'ottica, l'Olanda ha una proposta di legge in tal senso in fase di approvazione; nelle more dell'adozione di tale provvedimento è stato comunque firmato un accordo con le associazioni di rappresentanza religiosa che prevede lo stordimento al massimo dopo 40 secondi dall'inizio dell'abbattimento.

Vi sono, infine, certamente Paesi che consentono la macellazione senza stordimento ma, avendo anch'essi proposte di legge in materia, si constata discipline che impongono rigorosissime autorizzazioni che ne limitino fortemente l'utilizzo (Francia, *Code Rural*, articolo R214-70-3, e norme applicative).

In Malesia, pur essendo un Paese che applica in via prevalente il diritto musulmano, è inequivocabilmente previsto per via normativa lo stordimento dell'animale prima dello sgozzamento.

Va altresì tenuto conto che i rischi di sofferenza sembrano più probabili con la

macellazione rituale che con quella convenzionale sulla base di alcune motivazioni: su un soggetto cosciente la iugulazione, per non essere stressante, richiede un contenimento efficace in posizione eretta, mentre invece essa è spesso effettuata soggetto appeso per un arto (piccoli ruminanti) in postura capovolta potenzialmente stressante; il taglio della cute e dei muscoli (e, in misura minore, dei vasi) è doloroso per un soggetto cosciente e comporta una sensibilizzazione intorno alla ferita; il dissanguamento in un soggetto cosciente può essere stressante. I rischi di sofferenza con la macellazione convenzionale sono più frequentemente dovuti a inadempienze o incongruenze nel contenimento forzato al momento della macellazione e allo stordimento effettuato non correttamente che non è in grado di provocare un'incoscienza istantanea. Alla luce di ciò e delle incertezze applicative che emergono laddove si adottino soluzioni non chiare, si prevede che alla macellazione rituale si applichino interamente le norme previste dal Regolamento.

b) Sistemi di immobilizzazione, controllo della perdita di coscienza e condizioni di transito degli animali (articoli 5, 6 e 7).

Ferme restando le indicazioni tecniche contenute nel regolamento, nonché in funzione dell'emanazione di linee guida di buone pratiche, si richiamano e integrano alcune disposizioni vigenti.

c) Responsabile del benessere degli animali e garante (articoli 8, 9, 10 e 11).

Viene sviluppata la disciplina relativa alla figura del responsabile del benessere degli animali, come prevista dall'articolo 17 del regolamento. Tale figura viene altresì specificata nelle sue caratteristiche anche in funzione del ruolo ricoperto all'interno dell'azienda.

La proposta di legge dà attuazione ed implementa le previsioni in materia tutela del benessere animale e della riduzione

delle sofferenze aspirando a realizzare una maggiore efficacia ed effettiva della disciplina. Si prevede, infatti, una funzione di garanzia del responsabile anche in relazione all'accertamento delle condizioni di trasporto degli animali verso il macello, al fine di rendere maggiormente efficace ed effettiva la tutela già prevista dalle discipline per il trasporto fatte integralmente salve, le quali risultano, peraltro, deficitarie sul piano dei controlli (articolo 11).

La proposta di legge si allinea dunque con i risultati verso i quali sembra dirigersi, seppur faticosamente, anche la nostra giurisprudenza, la quale non ha del resto mancato di identificare un concorso di responsabilità penali laddove le condizioni dell'animale durante il trasporto integrano gli estremi del maltrattamento e tale circostanza sia nota ai vari soggetti coinvolti.

In affiancamento alla figura del responsabile, si prevede il ruolo del garante che deve essere un soggetto esterno e non dipendente o comunque remunerato dall'operatore.

In mancanza dell'individuazione di un garante appare infatti difficile ridurre i rischi di conflitti di interesse in capo al responsabile, il quale è un soggetto interno o comunque funzionale all'organizzazione degli operatori del macello stesso.

d) Etichettatura recante indicazione delle condizioni di macellazione (articolo 15).

Tale norma mira a tutelare il diritto alla libertà di scelta del consumatore e a garantire la trasparenza come previsto dalle normative vigenti e in particolare dalle norme del codice del consumo, di cui al decreto legislativo. L'articolo prevede l'obbligo di etichettare la carne in base alla tipologia di macellazione: la prassi di altri Stati conferma infatti che, in presenza di deroga, è molto facile che anche nei circuiti tradizionali entrino carni di animali abbattuti senza stordimento perché non c'è indicazione di provenienza sulle modalità di abbattimento stesso. Ciò avviene anche perché nelle macellerie isla-

miche e nei circuiti religiosi non entrano tutti animali abbattuti e comunque non entrano tutte le parti degli animali abbattuti. Ciò significa che nei circuiti tradizionali entra un gran numero di carni abbattute in modo rituale: questo aspetto sul piano della trasparenza pare cruciale.

Pertanto si prevede che, salvo quanto stabilito sulle modalità applicative previste dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2000, pub-

blicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2000, sull'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a basi di carni bovine alle cui disposizioni nonché dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2003, n. 1, le etichette poste sulle confezioni di carne devono indicare chiaramente le modalità di macellazione attuate così da garantire la massima trasparenza sull'intero *iter* di derivazione e di lavorazione del prodotto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Definizioni).

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) abbattimento: qualsiasi processo applicato intenzionalmente che determina la morte dell'animale;

b) operazioni correlate: operazioni quali il maneggiamento, la stabulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento e il dissanguamento degli animali che hanno luogo nel contesto e nel luogo dell'abbattimento;

c) macello: qualsiasi stabilimento utilizzato per la macellazione di animali terrestri rientrante nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

d) macellazione: l'abbattimento di animali destinati all'alimentazione umana;

e) macellazione rituale: una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione;

f) operatore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di un'impresa che effettua l'abbattimento di animali o le eventuali operazioni correlate disciplinate dalla presente legge;

g) immobilizzazione: qualsiasi sistema inteso a limitare i movimenti degli animali, che risparmi loro dolore, ansia e sofferenze evitabili, mirante a facilitare uno stordimento e un abbattimento efficaci;

h) regolamento: il regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento;

i) sistema di immobilizzazione meccanico: un dispositivo che permette di contenere l'animale senza intervento umano né legacci;

e) sistemi di stordimento: qualsiasi processo indotto intenzionalmente che provoca in modo indolore la perdita di coscienza e di sensibilità, incluso qualsiasi processo determinante la morte istantanea.

ART. 2.

(Rispetto del regolamento e deroghe).

1. La presente legge stabilisce le norme minime in materia di tutela degli animali nella fase di macellazione e di abbattimento e nelle fasi propedeutiche a tali attività, in adempimento e nel rispetto dell'articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). In applicazione di tale disposizione, la macellazione e l'abbattimento di animali nel territorio nazionale devono avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal regolamento, ove non espressamente derogate e integrate dalla presente legge.

2. In deroga a quanto previsto dal regolamento, le disposizioni previste dal regolamento e dalla presente legge si applicano anche alle carni provenienti da Paesi terzi. Il certificato sanitario che accompagna le carni importate da Paesi terzi è corredato di un attestato che comprova l'osservanza di norme almeno equivalenti a quelle previste dal regolamento e dalla presente legge.

3. Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento che consente agli Stati di adottare norme nazionali intese a garantire maggiore protezione agli animali, le disposizioni della presente legge si applicano anche alla macellazione rituale.

4. A parziale deroga di quanto previsto dal regolamento, in caso di macellazione per consumo domestico privato alla macellazione di animali diversi dai volatili da cortile, dai conigli e dalle lepri e alle operazioni correlate effettuate al di fuori

dei macelli dal loro proprietario o da una persona sotto la responsabilità e il controllo del proprietario a fini di consumo domestico privato si applicano le seguenti disposizioni:

a) durante l'abbattimento e le operazioni correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili;

b) gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento, conformemente ai metodi e alle relative prescrizioni di applicazione di cui agli allegati del regolamento, alle norme emanate a seguito del miglioramento delle conoscenze tecnico-scientifiche e comunque conformi alle pratiche più idonee e avanzate per la riduzione della sofferenza e dello stress psico-fisico degli animali;

c) la perdita di coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell'animale;

d) l'abbattimento e le operazioni correlate sono effettuati esclusivamente da persone che hanno un adeguato livello di competenze per l'esecuzione di tali operazioni senza causare agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili;

e) sono vietati i metodi di immobilizzazione di cui all'allegato III del regolamento punti da 1.8 a 1.11, 3.1 e 3.2.

5. È vietato l'abbattimento di animali durante eventi e manifestazioni culturali e sportive.

6. È vietato l'abbattimento di animali di età inferiore a 6 mesi. Tale divieto non si applica ai volatili.

7. Le norme del regolamento e le norme di maggior tutela previste dalla presente legge si applicano anche all'abbattimento di animali da pelliccia.

8. È vietata l'importazione di carni in violazione della presente legge.

ART. 3.

(Autorizzazione per l'apertura di macelli).

1. Ferme restando le normative sanitarie in vigore nonché quanto previsto dal

regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, del citato regolamento (CE) n. 853/2004, in quanto applicabili, l'apertura di macelli è soggetta a previa autorizzazione volta ad accertare la sussistenza dei requisiti delle strutture e del personale da destinare alla macellazione e alle attività ad essa propedeutiche.

2. Non possono essere aperti, gestiti o comunque diretti macelli da parte di persone che hanno ricevuto condanne per reati di maltrattamento di animali. Tali soggetti non possono inoltre essere soci di maggioranza o amministratori di società che esercitano l'attività di macellazione direttamente o mediante conferimento a terzi.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 12.

ART. 4.

(Divieto di abbattere animali destinati alla macellazione senza previo stordimento).

1. È vietata la macellazione, anche nel caso di abbattimento rituale, in violazione delle norme del regolamento e della presente legge e, in particolare, dalle norme di stordimento stabilite dalla presente legge e dall'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento.

2. In particolare è vietato abbattere gli animali senza un preventivo stordimento che garantisca loro l'insensibilità e l'incoscienza ed è proibita la macellazione non conforme alle migliori tecniche volte ad assicurare la minore sofferenza psico-fisica tenuto conto dei più recenti studi scientifici e delle tecniche più avanzate in materia.

3. Le norme del regolamento si applicano anche nei casi di macellazione effettuata al di fuori degli impianti di macellazione autorizzati. In particolare, anche nel caso di macellazione domiciliare, deve essere garantito che, durante l'abbattimento e le operazioni correlate:

a) siano risparmiati agli animali dolori, ansia e sofferenze evitabili;

b) l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuate esclusivamente previo stordimento conformemente ai metodi prescritti;

c) l'abbattimento e le operazioni correlate siano effettuate esclusivamente da persone che hanno un adeguato livello di competenze.

ART. 5.

(Sistemi di immobilizzazione).

1. L'immobilizzazione degli animali è obbligatoria prima del loro stordimento e del loro abbattimento.

2. Gli animali devono essere immobilizzati nel rispetto dei seguenti criteri minimi:

a) gli animali devono essere immobilizzati individualmente;

b) i sistemi di immobilizzazione devono essere calibrati sulla struttura fisica dell'animale;

c) i ruminanti, bovini adulti, vitelli, ovini e caprini, devono essere immobilizzati con sistemi meccanici.

3. Sono in ogni caso vietati i seguenti metodi di immobilizzazione:

a) sospendere o sollevare gli animali coscienti;

b) stringere meccanicamente o legare gli arti o le zampe dell'animale;

c) recidere il midollo spinale per mezzo di un pugnale o di una daga;

d) utilizzare scariche elettriche per immobilizzare l'animale che non lo stordiscano o che lo uccidano in circostanze controllate, in particolare corrente elettrica che non è applicata intorno al cervello.

4. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, il presente articolo si applica anche all'abbattimento di volatili da cortile e alla macellazione rituale.

5. In ogni caso, fermo restando il rispetto delle norme vigenti e delle istruzioni fornite dalle autorità e dalle buone pratiche, gli operatori dei macelli devono garantire che l'immobilizzazione avvenga secondo la tecnica più adatta a ridurre le sofferenze psico-fisiche dell'animale valutate secondo le conoscenze tecniche e scientifiche più avanzate.

ART. 6.

(Procedura di controllo della perdita di coscienza).

1. Prima di procedere alla macellazione, gli operatori dei macelli devono assicurarsi che l'animale sia stato reso incosciente mediante stordimento.

2. In caso di macellazione rituale il controllo di cui al comma 1 è demandato al soggetto che effettua la macellazione rituale e al responsabile del benessere animale di cui all'articolo 8.

3. Il procedimento di verifica dello stato di incoscienza dell'animale si basa, oltre che sulla perdita di stabilità dell'animale, anche sulla verifica della sussistenza dei seguenti criteri:

- a) tentativo di rialzarsi;
- b) movimento degli occhi ovvero loro chiusura o apertura spontanea;
- c) risposta a un movimento improvviso;
- d) attività respiratoria.

4. L'animale non deve essere liberato dal sistema di immobilizzazione se non è incosciente.

ART. 7.

(Modalità di transito dell'animale verso il luogo di macellazione).

1. I locali del macello e i macchinari ivi presenti devono essere strutturati in modo da facilitare il transito degli animali fino al sistema di immobilizzazione previsto

per la macellazione, anche rituale. Tale modalità di transito deve essere calibrata in base alla specie e alla taglia dell'animale.

2. Al fine di ridurre lo stress psicofisico degli animali deve essere comunque garantito che durante l'attesa e il transito verso i locali di macellazione gli animali non possano vedere i locali di macellazione né sentire rumori da essi provenienti. Si applicano le norme di tutela previste dal regolamento.

3. I sistemi di immobilizzazione devono essere posizionati in modo, da evitare che gli animali abbiano una visione diretta delle carcasse e dei procedimenti di macellazione.

4. In caso di macellazione rituale il transito degli animali verso i sistemi di immobilizzazione deve essere coordinato rispetto alla tempistica delle operazioni di dissanguamento rituale e deve comunque essere evitato l'attesa eccessiva degli animali in transito.

ART. 8.

(Responsabile del benessere degli animali).

1. Gli operatori dei macelli devono nominare un responsabile del benessere degli animali, di seguito denominato «responsabile», ai fini del controllo dell'attuazione della presente legge, del regolamento.

2. Il responsabile dipende direttamente dall'operatore del macello e rende conto direttamente a questi per le questioni riguardanti il benessere degli animali. Il responsabile può dare disposizioni al personale affinché quest'ultimo attui le misure correttive necessarie al rispetto della presente legge e del regolamento. Il responsabile deve essere un soggetto collocato in posizione apicale e comunque dotato di autorevolezza e di un sufficiente grado di autonomia e di competenza in conformità a quanto stabilito dal presente articolo.

3. Il responsabile deve essere in possesso del certificato di idoneità previsto

dagli articoli 7 e 21 del regolamento per le operazioni che hanno luogo nel macello di cui è responsabile. Il certificato è rilasciato dalle aziende sanitarie locali sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute e previo superamento di un esame finale sulle seguenti materie:

a) trattamento e cura degli animali antecedenti alla loro immobilizzazione;

b) metodologie e sistemi di immobilizzazione;

c) valutazione dell'efficacia dello stordimento e conoscenza delle più avanzate tecniche in materia;

d) metodologie di sospensione e di sollevamento degli animali in stato di incoscienza;

e) metodologie di dissanguamento degli animali in stato di incoscienza;

f) metodologie di abbattimento e conoscenza delle più avanzate tecniche in materia.

4. In caso di macellazione rituale il certificato di cui al comma 3 è rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute, sentita l'autorità religiosa di riferimento, in seguito al superamento dell'esame finale di cui al medesimo comma 3. Oltre alle materie indicate al citato comma 3, il responsabile deve dimostrare di essere a conoscenza dei metodi rituali di macellazione e di abbattimento e della loro attuazione.

5. Le norme in materia di responsabile si applicano anche in caso di animali da pelliccia.

6. Lo Stato italiano riconosce i certificati di idoneità rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea se conformi a quanto previsto dal regolamento.

7. Il responsabile è tenuto a segnalare alle autorità competenti e al garante di cui all'articolo 10 ogni violazione delle norme vigenti in materia di benessere degli animali.

ART. 9.

(Programmi di formazione).

1. Gli operatori devono prevedere un programma di formazione del personale ai fini di garantire l'osservanza della presente legge e, in generale, del benessere e della dignità degli animali, in relazione alla struttura di produzione di ciascun macello. La formazione deve prevedere almeno un incontro con un rappresentante di associazioni di tutela del benessere degli animali.

2. Un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente deve essere coinvolto nella progettazione e nello svolgimento del programma di formazione.

3. Fermo restando il contenuto del programma di formazione individuato con decreto del Ministro della salute, il programma non può essere inferiore a un minimo di 50 ore in caso di formazione iniziale e di 20 ore in caso di aggiornamento annuale.

ART. 10.

(Garante del benessere degli animali nei macelli).

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, del regolamento e della tutela del benessere degli animali nei macelli è nominato un apposito garante.

2. Il garante non deve essere legato all'operatore da contratti di dipendenza o di collaborazione. Esso è nominato dai responsabili del macello di concerto con i rappresentanti delle associazioni di tutela del benessere degli animali.

3. Il garante deve essere in possesso delle necessarie competenze individuate con decreto del Ministro della salute.

4. Il garante effettua almeno una visita mensile all'interno dei macelli e delle strutture a essi connessi e ha comunque diritto di accesso presso tali luoghi in ogni momento anche senza preavviso.

5. Il responsabile deve presentare mensilmente una relazione al garante.

6. Qualora il garante riscontri nell'attuazione della presente legge e del regolamento, nonché nella tutela del benessere degli animali deve presentare denuncia alle autorità competenti. In tal caso il garante ha i poteri e i doveri del pubblico ufficiale.

7. Le attività del garante sono remunerate a valere su un apposito fondo costituito dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione delle norme in materia di benessere e di tutela degli animali.

ART. 11.

(Responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia di trasporto degli animali).

1. Ferme restando le norme in materia di trasporto di animali, il responsabile deve accertare le condizioni di arrivo degli animali dopo il trasporto, anche qualora trasporto sia effettuato da soggetti terzi. In particolare, il responsabile deve accertare che gli animali siano in condizioni di salute buone, che non riportino ferite e che le condizioni di arrivo siano compatibili con modalità di trasporto salubri e adatte alle specificità zoologiche degli animali.

2. Il responsabile deve redigere una relazione sulle condizioni di arrivo degli animali.

3. Ferma restando l'individuazione delle sanzioni, il responsabile risponde in proprio e solidalmente con l'operatore del macello per il mancato rispetto delle norme sul trasporto degli animali al momento dell'arrivo degli animali presso il macello.

ART. 12.

(Norme in materia di configurazione, costruzione e attrezzature dei macelli).

1. Si applicano le norme dell'articolo 14 del regolamento. Sono vietate deroghe.

ART. 13.

(Deroghe in relazione alle dimensioni del macello).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, paragrafi da 1 a 5, del regolamento, le norme del regolamento e della presente legge, comprese quelle in materia di responsabile e di garante, si applicano a tutti i macelli nei quali sono macellate più di 100 unità di mammiferi o di 1.000 volatili o conigli all'anno. Per l'individuazione dell'unità di animali si applicano i criteri individuati dal regolamento.

2. Il presente articolo si applica anche alle strutture del settore dell'agriturismo qualora in esse siano effettuate macellazioni.

ART. 14.

(Obbligo di aggiornamento e di innovazione e diffusione di guide di buone pratiche).

1. Tenuto conto dell'interesse prioritario alla riduzione delle sofferenze psichiche degli animali e della tutela del consumatore pregiudicata da tecniche di soppressione inadeguate degli animali, è fatto obbligo agli operatori dei macelli di introdurre le tecniche più avanzate volte a garantire il benessere degli animali e la riduzione delle sofferenze psichiche degli animali stessi.

2. Al fine di garantire gli adempimenti di cui al comma 1, sono obbligatori corsi di aggiornamento nelle materie individuate con apposito decreto del Ministro della salute.

3. I macelli e i loro operatori sono tenuti altresì a innovare le tecniche utilizzate al fine di adottare le misure più avanzate per garantire la riduzione della sofferenza degli animali.

4. Al fine di promuovere la diffusione delle migliori buone pratiche, il Ministro della salute, d'intesa con i rappresentanti delle associazioni di tutela del benessere degli animali, redige guide di buone pratiche.

ART. 15.

(Obbligo di etichettatura della carne sulle modalità di macellazione).

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 30 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 2000, sull'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine nonché dalla circolare del Ministero delle politiche agricole e forestali 9 aprile 2003, n. 1, le etichette poste sulle confezioni di carne devono indicare chiaramente le modalità di macellazione attuate al fine di garantire la massima trasparenza sull'intero *iter* di derivazione e di lavorazione del prodotto.

ART. 16.

(Abbattimento in situazioni di emergenza).

1. In caso di situazioni di emergenza, definito ai sensi del comma 2, il soggetto che ha in custodia gli animali interessati è tenuto a prendere tutte le misure necessarie affinché gli stessi siano abbattuti il più velocemente possibile e comunque in modo da garantire il minor grado di sofferenza psico-fisica degli animali. Al fine di valutare le modalità migliori di abbattimento deve tenersi conto esclusivamente dei rischi per la salute dell'animale e per la sanità pubblica e non dei costi necessari per l'abbattimento.

2. Per abbattimento in situazioni di emergenza si intende, ai sensi del regolamento, l'abbattimento di animali feriti o affetti da malattie che provocano dolori o sofferenze intensi per i quali non esiste alcuna possibilità di miglioramento o di guarigione.

ART. 17.

(Norme finali).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dal regolamento, resta ferma l'applicazione delle

norme vigenti che garantiscono maggiore tutela del benessere degli animali durante le fasi precedenti la macellazione e durante la macellazione stessa.

2. I decreti previsti dalla presente legge sono emanati entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore.



17PDL0059120